



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Pesaro

Calata Caio Duilio, 47 – 61121 Pesaro – Tel. 0721.17783206 - 1778380 - Fax 0721.1778368 –

Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/pesaro – E-Mail: cppesaro@mit.gov.it

Indirizzo PEC : cp-pesaro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA MARITTIMA

“Interdizione specchio acqueo”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

VISTO: La segnalazione pervenuta il 24.08.2026 e successive interlocuzioni, relativa alla presenza di un oggetto metallico di forma irregolare, per dimensione assimilabile ad un presunto ordigno bellico nel tratto di mare antistante spiaggia libera “Abbaia Flaminia” presso Baia Flaminia;

VISTA: la propria “Ordinanza di Sicurezza Balneare” n. 14 in data 09.05.2026;

VISTI: gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;

RITENUTO: necessario per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, salvaguardare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché prevenire qualsiasi condizione di pericolo per la navigazione marittima e danni a persone e/o cose in genere;

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione, nello specchio acqueo meglio indicato nell'allegato parte integrata dell'ordinanza, avente centro di coordinate Lat. 43°55'24.672" N – Long. 012°53'56.202" E, è vietato per un raggio di 150 metri:

- navigare, ancorare, sostare, con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- l'accesso, il transito e la permanenza di persone e mezzi non espressamente autorizzati;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata, ivi compresa la balneazione ed immersione.

Dai divieti di cui sopra sono esonerate:

- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato:

- per violazioni del 1174 del Codice della Navigazione e del codice della nautica da diporto Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171;

- per violazioni sulla sicurezza della navigazione, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione ovvero, ai sensi dell'articolo 53 – 4° comma – del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e ss. mm. ii. qualora commesse da soggetti alla condotta di unità da diporto:

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione al Comune di Pesaro, al Comune di Gabicce ed agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>;
- ☐ invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

p.IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nicola GAUDINO t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F.(CP) Clarissa TORTURO

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgvo 82/2005 Art. 21)

Allegato all'ordinanza

